



COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Città Metropolitana di Milano
Area Servizi Politiche Sociali

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
EDUCATIVI PRESSO L'ASILO NIDO
COMUNALE "D'ESPINOSA"

CIG BBABB76B9A
PERIODO: 24/08/2026 – 2/07/2027

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto dell'appalto è l'esecuzione dei **servizi educativi** presso l'Asilo Nido comunale "**Luigi Bianchi D'Espinosa**" di Via Fogazzaro n. 9, finalizzati a garantire il buon andamento dell'attività educativa, la sicurezza dei bambini e il corretto funzionamento della struttura.

L'impresa Aggiudicataria realizzerà tali servizi con propria organizzazione, secondo quanto definito dal presente Capitolato Speciale.

I servizi dovranno essere garantiti nel rispetto della normativa Nazionale e Regionale di riferimento oltre che di quanto previsto nel presente Capitolato e relativi allegati.

Dovranno in particolare essere garantiti gli standard previsti dalla Regione Lombardia in materia di requisiti di funzionamento degli Asili Nido (DGR n. XI 2929/2020).

Art. 2 – DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

I servizi oggetto dell'appalto consistono nello svolgimento, in linea generale, nella gestione del Servizio Educativo dell'Asilo Nido Comunale, da espletarsi ai sensi della normativa vigente in materia. Il servizio ha le finalità prioritarie di sviluppare attività socio-educative e fornire supporto alle famiglie mediante il servizio di asilo nido.

Art. 3 – SERVIZI EDUCATIVI

3.1 GESTIONE EDUCATIVA ASILO NIDO

Il servizio ha le finalità prioritarie di sviluppare attività socio-educative e fornire supporto alle famiglie mediante il servizio di asilo nido. Il Nido Comunale accoglie bambini di età compresa dai 3 a 36 mesi a tempo pieno o a part-time. La struttura è accreditata per una ricettività massima di n. 72 utenti, e si registra una presenza giornaliera indicativa di circa n. 67 bambini, di cui n. 28 di età compresa tra i 24 e i 36 mesi - n. 25 tra i 12 e 24 mesi - n. 14 tra i 3 e i 12 mesi.

Il Comune si riserva la facoltà di mutare la composizione delle sezioni e di apportare, per cause di forza maggiore o per esigenze dell'utenza, tutte le necessarie variazioni agli orari, organizzazione dei gruppi, periodo di apertura, ecc., dandone adeguata comunicazione all'aggiudicataria.

3.2 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il servizio richiesto è caratterizzato dall'attività educativa che dovrà essere svolta conformemente a quanto indicato nell'allegata Carta dei servizi, con particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- creare un ambiente confortevole, socializzante e di crescita, con particolare attenzione agli spazi ludico/ricreativi, in una prospettiva di benessere psico-fisico dei bambini e di sviluppo delle loro potenzialità cognitive, motorie, affettive, relazionali e sociali;
- sperimentare, da parte dei bambini, occasioni ludiche e ricreative e di relazione con i pari e gli adulti per promuovere sia la formazione ed il consolidamento dell'autonomia e delle identità individuali, facendo acquisire un progressivo senso di sicurezza e competenza, sia la formazione di un gruppo in cui il gioco diventi occasione e possibilità di aggregazione ed integrazione e faciliti la comprensione, l'acquisizione e l'interiorizzazione delle regole sociali.

Il servizio dovrà essere garantito negli orari indicati nell'allegata Carta dei Servizi. Si specifica che le educatrici delle sezioni lattanti e divezzi/semidivezzi dovranno integrare e coordinare le attività e l'utilizzo di alcuni spazi comuni, e curare l'organizzazione e la partecipazione a momenti di incontro (assemblea di inizio anno e di fine anno), nonché a momenti ricreativi e di socializzazione (ad es., festa di Natale, festa di fine Anno) con le famiglie. Si specifica inoltre che, data la specificità del servizio, il personale dovrà operare mediante turni giornalieri sulla base dell'intero orario di funzionamento del servizio 7:30 – 16:30. Si precisa che gli iscritti al servizio potranno aderire al modulo "full time" o "part-time", per cui le attività dovranno essere garantite sulla base dei moduli a cui aderiscono gli iscritti.

L'attività educativa dovrà essere garantita per un monte ore minimo di 75,5 ore giornaliero così distribuito:

PERIODO	MONTE ORE
AGOSTO 2026 – DICEMBRE 2026	6.795
GENNAIO 2026 – GIUGNO 2026	9.815

Si precisa altresì che il numero delle ore indicate è stato calcolato sulla base dei dati medi in possesso dell'Amministrazione relativi alle precedenti annualità; pertanto, **l'effettivo numero di ore di servizio educativo che dovranno essere rese durante l'anno potrebbe subire delle variazioni sia in aumento che in diminuzione**, in stretta correlazione con l'andamento della popolazione scolastica (ad es., assenze per malattia, nuovi inserimenti, variazione orari "part-time"/"full time" ...).

Si precisa, inoltre, che tutta l'attività di programmazione e formazione dovrà avvenire all'interno di momenti collegiali condivisi con il Coordinamento dell'ente, al fine di garantire la continuità di prassi e azioni educative comuni in tutte le strutture comunali.

3.3 IMMOBILI E ARREDI

Il servizio educativo dovrà essere espletato nella struttura comunale sita in Via Fogazzaro 9.

Il Comune concede in uso alla ditta appaltatrice per tutta la durata dell'appalto i locali, gli impianti, le attrezzature e gli arredi presenti in detta struttura, nello stato in cui si trovano ed esclusivamente per la gestione dell'attività richiesta.

L'inventario analitico e descrittivo dello stato di conservazione dei locali, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi verrà redatto in contraddittorio tra le parti prima dell'inizio del servizio. Tutto il materiale in uso verrà preso in carico per le rispettive competenze dal personale dell'appaltatore, che è responsabile della custodia e del corretto uso.

Il Comune è sollevato da qualsiasi spesa inerente danneggiamenti o furti. Pertanto, l'appaltatore è responsabile dei danni causati per negligenza, dolo e colpa. Sono a suo carico il risarcimento dei danni e le spese di ripristino parziale e/o totale del materiale danneggiato. In qualunque momento, su richiesta del Comune, le parti provvedono alla verifica dell'esistente e dello stato di conservazione di quanto consegnato, con l'obbligo, per l'aggiudicataria, di provvedere alla necessaria sostituzione del materiale oggetto di danneggiamento, entro i 20 giorni successivi al riscontro.

Trascorso tale termine, in caso di inadempienza, il Comune provvederà al reintegro del materiale necessario dandone comunicazione ed addebitandone il relativo costo alla

ditta appaltatrice. Alla scadenza del contratto il Gestore è tenuto a riconsegnare i locali gli arredi e le attrezzature in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.

Art. 4 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO

L’affidamento ha inizio il **24 Agosto 2026** e terminerà il **2 Luglio 2027**, senza onere di disdetta.

L’inizio del servizio potrà avvenire in via d’urgenza anche in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 17, comma 9, del D.Lgs. 36/2023.

Le prestazioni dovranno essere garantite, per il tempo necessario individuato dall’aggiudicataria atto a garantire il raggiungimento delle finalità predette, durante il funzionamento dell’Asilo Nido, quindi durante tutti i giorni di apertura previsti dal calendario educativo dell’asilo nido allegato al presente capitolato, dal lunedì al venerdì, sempre garantendo, la continuità educativa del rapporto operatore/utente, e nel rispetto di quanto disposto dalla D.G.R. 9 marzo 2020, n. XI/2929 e s.m.i. Il servizio potrà essere sospeso in caso di chiusura della scuola per motivi non dipendenti dalla volontà dell’Ente, e nulla sarà dovuto all’aggiudicataria per il periodo di sospensione.

Art. 5 - VALORE DELL’APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA

L’importo a base di gara è stato calcolato in **Euro 358.486,86.=**, oltre IVA di Legge.

Per la peculiarità del servizio non sono stati rilevati rischi da interferenze e, pertanto, gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, sono risultati essere pari a zero.

Art. 6 – PERSONALE

Tutto il personale socio-educativo operante presso il nido “D’Espinosa” deve essere in possesso dei titoli di studio indicati nella DGR 31 maggio 2022, n. XI/4643. Per la gestione del servizio, la società dovrà reclutare un numero di operatori tali da garantire un rapporto tra personale educativo/docente e bambini come da D.G.R. 9 marzo 2020, n. XI/2929 e s.m.i.

Il servizio deve essere garantito anche in caso di eventuale presenza di bambini diversamente abili, garantendo quanto previsto dalla normativa. Il personale impiegato nel servizio dovrà essere professionalmente idoneo per la specifica fascia d’età a svolgere il compito cui risulta assegnato, con particolare attenzione al sostegno di bambini con disabilità inseriti nella sezione (presso la struttura deve essere conservata la documentazione attestante le certificazioni sanitarie previste dalla legislazione vigente), ed avere esperienza nel campo dei servizi socio educativi.

Inoltre, gli operatori dell’aggiudicataria a qualsiasi titolo operanti devono aver seguito corsi di formazione relativi ai contenuti di pronto soccorso, manovre di disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e prevenzione antincendio di cui si richiede il superamento dell’esame di Idoneità tecnica, così come previsto dalla normativa vigente. Nell’ottica di promuovere lo sviluppo di abilità, conoscenza e capacità, tenendo conto della tipologia degli utenti, tutti gli operatori impiegati nel servizio utilizzati dovranno frequentare, al di fuori dell’orario di lavoro e senza alcun compenso da parte del Comune, corsi di formazione e di aggiornamento sui servizi socio-educativi, il cui costo è a completo carico della ditta aggiudicatrice.

Per tutta la durata dell'affidamento, l'aggiudicataria deve garantire il massimo della stabilità dello staff educativo, limitando le sostituzioni ai casi di assenza giustificata (ad es., malattia, gravidanza, puerperio, ferie ecc.). La ditta si impegna a sostituire immediatamente il personale in caso di assenza per qualsiasi motivo dello stesso, dandone comunicazione al Comune.

Il personale in sostituzione dovrà possedere le stesse caratteristiche e la stessa qualifica del personale assente.

Al servizio oggetto del presente appalto, infatti, viene riconosciuto il carattere di interesse pubblico per cui per nessuna ragione esso potrà essere sospeso o abbandonato, con l'impegno per l'aggiudicataria a darne esecuzione in qualsiasi tempo e condizione, ai sensi e per gli effetti della legge 146/1990 e s.m.i. In caso di sospensione o di abbandono anche parziale, e salvo le conseguenze che da tali comportamenti verranno giudizialmente attribuite alla ditta inadempiente, l'Amministrazione Comunale potrà sostituirsi per l'esecuzione del servizio con spese a carico dell'aggiudicataria. Entro 10 (dieci) giorni dall'inizio del servizio, l'aggiudicataria deve comunicare all'Amministrazione i nomi dei lavoratori addetti alla sede di servizio di cui dovrà essere garantita la continuità. Il personale addetto al servizio deve mantenere un rapporto corretto e collaborativo con il personale addetto al Nido e con i terzi, e non deve in alcun modo assumere atteggiamenti scortesi o offensivi. L'Amministrazione comunale ha diritto di richiedere con provvedimento motivato, la sostituzione del personale impegnato nel servizio, che non offra adeguata garanzia di capacità, contegno corretto e, comunque, che non risulti idoneo a svolgere l'attività richiesta. La sostituzione deve avvenire entro 5 giorni dalla richiesta, o immediatamente, qualora l'Amministrazione comunale ne documenti l'urgenza. Il personale è tenuto ad osservare il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

Il personale con funzione educativa è responsabile del conseguimento degli obiettivi di armonico sviluppo psicofisico e di socializzazione dei bambini, nonché dell'integrazione con l'azione educativa della famiglia, e pertanto dovrà:

- provvedere alla cura, assistenza e vigilanza dei bambini comprese le attività di igiene e pulizia dei bambini, nonché la somministrazione dei pasti e della merenda (forniti per il tramite della ditta specializzata nel settore), e successivo riordino dei tavoli;
- relazionarsi adeguatamente con l'utenza;
- occuparsi della comunicazione con i genitori;
- partecipare alla stesura della programmazione educativo – didattica e alla sua realizzazione;
- partecipare alle riunioni di equipe e alle riunioni con i genitori;
- partecipare a corsi di formazione e aggiornamento e supervisione;
- raccogliere sistematicamente, mediante osservazioni sui bambini, elementi utili alla valutazione e verifica degli interventi educativi.

Art. 7 – CLAUSOLA SOCIALE

L'aggiudicatario si impegna ad assorbire e ad impiegare prioritariamente nell'espletamento dei servizi, qualora disponibile, il personale già adibito dal precedente aggiudicatario, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione prescelta dall'aggiudicatario precedente.

Resta l'obbligo dell'aggiudicatario garantire al personale impiegato l'applicazione dei contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. 81/2015.

Art. 8 – OBBLIGHI E ONERI DELL'AGGIUDICATARIO

La società aggiudicataria è tenuta a dare avvio al servizio, entro la data concordata, pur nelle more della stipula del contratto d'appalto. La società aggiudicataria si impegna a sollevare l'Amministrazione Comunale da tutti gli obblighi ed oneri, nessuno escluso, compresi quelli nei confronti degli utenti finali.

Sono a carico dell'aggiudicatario:

- il personale educativo;
- la fornitura del materiale didattico e di consumo necessario, compresi quelli relativi alle attività di manualità svolte;
- la comunicazione dei nominativi degli operatori e degli eventuali sostituti;
- la fornitura, come strumentazione di supporto della relazione e comunicazione con le famiglie, di apposita applicazione informatica, tramite la quale, ogni giorno, il personale socio-educativo compilerà il diario di ciascun bambino con informazioni sulle attività svolte – pappa - nanna – cacca, e pubblicherà le immagini ed i video dei progetti svolti con cadenza almeno settimanale (fermo restando il rispetto della normativa sulla privacy). Tale applicazione non deve in alcun modo sostituire gli incontri di persona all'entrata ed all'uscita dal nido, nonché i colloqui individuali con i genitori;
- osservare le disposizioni del D. Lgs 81/08 e successive modifiche e integrazioni ed assumere ogni responsabilità derivante dall'applicazione delle stesse ai fini del rispetto di tutte le misure di prevenzione e di protezione previste dal menzionato Decreto a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, impegnandosi inoltre a comunicare, prima dell'inizio del servizio, il nominativo del Responsabile e degli Addetti alla sicurezza;
- prendere in esame le osservazioni, i suggerimenti ed i reclami che eventualmente perverranno da parte degli utenti e che siano inerenti al funzionamento dell'asilo nido, portandoli a conoscenza tempestivamente del Servizio competente dell'Ente.

Art. 9 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

L'Ente committente garantisce le condizioni necessarie affinché l'aggiudicatario, in qualsiasi momento, possa essere in grado di espletare regolarmente il servizio oggetto del presente appalto e meglio dettagliato nel presente capitolato. Pertanto, è a carico del Comune la messa a disposizione dei locali con le relative forniture di energia elettrica, riscaldamento e acqua (l'appaltatore si impegna comunque a limitare i consumi a quanto strettamente necessario per la corretta esecuzione del servizio). In caso di interruzione delle forniture di luce e/o acqua, l'aggiudicataria dovrà prontamente segnalarle all'Ufficio Tecnico e al Responsabile Unico del Procedimento. Sono inoltre di competenza del Comune le funzioni relative a:

- supervisione pedagogica di tutti i nidi comunali;
- formazione delle graduatorie ed ammissione al servizio dei minori;
- determinazione e riscossione delle rette di frequenza;
- eventuale riconoscimento dei contributi 0 – 6 anni.

Art. 10 - PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Il corrispettivo in favore dell'aggiudicatario sarà quello risultante dalla gara.

L'appalto è a misura e pertanto, l'aggiudicatario emetterà con cadenza mensile fatture elettroniche sulla base delle ore realmente effettuare sui servizi educativi.

La liquidazione avverrà in modalità posticipata mediamente dopo 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della relativa fattura.

Il pagamento verrà disposto a mezzo mandato con bonifico bancario su conto corrente postale/bancario dedicato dell'aggiudicatario.

Art. 11 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136. Il contratto si intenderà risolto, senza necessità di notifica di formale diffida, nel caso in cui l'aggiudicatario venga meno al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla normativa suddetta.

ART. 12 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Data la specificità dei servizi è esclusa la possibilità di ricorso al subappalto.

È vietata, a pena di nullità, la cessione del presente contratto con conseguente incameramento della cauzione e fatta salva l'azione per il risarcimento dei danni.

ART. 13 – TRATTAMENTO DEI DATI

Il Comune di Trezzano Sul Naviglio è titolare del trattamento dei dati personali. Il titolare, ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 679/2016/UE, designa l'aggiudicatario quale responsabile del trattamento dei dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà. L'aggiudicatario procederà al trattamento dei dati attenendosi alle eventuali istruzioni impartite dall'A.C. ed in ogni caso nel rispetto delle norme di legge vigenti. In particolare l'aggiudicatario dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato e quindi: a) non potrà procedere alla raccolta di dati; b) non potrà comunicare a terzi e diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza del contratto; c) dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso. Ai sensi di legge, fatte salve le eventuali responsabilità penali, l'aggiudicatario è comunque responsabile per danni provocati agli interessati in violazione alle norme a tutela della privacy.

Art. 14 - PENALITA'

Nel caso in cui, per ragioni imputabili direttamente all'aggiudicatario, o configuranti a carico di essa l'ipotesi di "culpa in vigilando" e non adeguatamente giustificate nei termini assegnati in sede di contestazione, l'esecuzione delle prestazioni subisca ingiustificate interruzioni, anche di breve durata, o si riveli difforme da quanto previsto dalla presente capitolato prestazionale, dalla lettera di invito e da eventuali ulteriori allegati, dall'eventuale progetto, elaborato in relazione all'incarico affidato, dall'Operatore Economico o dalle direttive dell'amministrazione comunale, il Comune di Trezzano sul Naviglio potrà applicare le seguenti misure sanzionatorie:

- penale fino a € 500,00 in caso di inosservanza, anche solo parziale, degli obblighi previsti nel presente capitolato, e/o delle eventuali ulteriori indicazioni o direttive stabilite dall'Amministrazione comunale;
- penale da € 500,00 a € 1.000,00 in caso di grave inadempienza nelle prestazioni che abbia inciso negativamente sull'andamento generale del Servizio.

L'applicazione delle penali non preclude in ogni caso eventuali azioni giudiziarie da parte del Comune di Trezzano sul Naviglio, nonché richieste di risarcimento di danni materiali e morali.

L'Amministrazione si riserva il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente compresi nel medesimo, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio, applicando una penalità di importo commisurato alla gravità dell'inadempienza.

In caso di reiterate inadempienze potranno essere applicate sanzioni di entità superiore, senza limite massimo, calcolate sempre in rapporto alla gravità dell'infrazione, fermo restando che il Comune potrà addivenire comunque alla risoluzione parziale o totale del contratto, ai sensi della vigente normativa.

Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, né ad indennizzi di sorta, purché tempestivamente comunicate. In caso di interruzione del servizio per cause imputabili all'aggiudicatario, il Comune si riserva la facoltà di addebitare allo stesso i danni conseguenti.

L'aggiudicatario sarà comunque tenuto a risarcire il Comune del danno causato da ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato.

Dopo aver adottato idoneo provvedimento, il Comune procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento.

ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 c.c., costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:

- frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali;;
- inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
- interruzione non motivata del servizio;
- subappalto del servizio in violazione di quanto disposto dal presente capitolato;
- sopravvenuta mancanza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e per l'esecuzione;
- danni prodotti a strutture, impianti, attrezzature e arredi di proprietà del Comune;
- applicazione di un ammontare di penali che superi il 10% dell'importo del contratto;

- non attuazione del progetto presentato, in particolare con riferimento ad ogni elemento che sia stato oggetto di attribuzione di punteggio tale da determinare l'aggiudicazione dell'appalto alla controparte;
- inosservanza delle norme riferite ai piani individuali di emersione ai sensi della legge 266/2002

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. Qualora il Comune intenda avvalersi di tale clausola, la stessa si rivarrà sull'aggiudicatario a titolo di risarcimento dei danni subiti per tale causa con l'incameramento della cauzione salvo il recupero delle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione in conseguenza dell'avvenuta risoluzione del contratto. Nel caso in cui l'Amministrazione debba aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria, per danno si deve intendere la differenza tra l'offerta del recedente e quella dell'impresa che segue in graduatoria. Nel caso di ripetizione della gara il danno è da intendere come differenza tra l'offerta del fornitore precedente e quella dell'impresa neo aggiudicataria.

ART. 16 – RINVIO NORMATIVO

Per quanto non espressamente disciplinato e contemplato nel presente capitolato si fa rinvio alla disciplina del Codice dei Contratti, di cui al D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche, integrazioni e norme attuative, nonché a quella del Codice Civile in materia di contratti, in quanto applicabile.